m_dg.GDAP.08/04/2026.0164991.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio IV - Trattamento Economico

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Direttori degli Uffici e delle Divisioni

Ai Signori Direttori delle Scuole
ed Istituti di Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

e,p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità

m_dg.GDAP.31/03/2026.0152974.U

Al Signor vice Capo del Dipartimento

Ai Provveditorato Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria cessato dal servizio a domanda o per limiti di età

Considerata l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni sulla materia in oggetto, anche a livello europeo, si rende necessario fornire precise indicazioni in merito al congedo ordinario residuo del personale prossimo alla cessazione per limiti di età o alla cessazione a domanda.

Giungono allo scrivente Ufficio, da parte di personale cessato a domanda o per limiti di età, sempre più numerose richieste di monetizzazione del congedo ordinario residuo, corredate o supportate successivamente da attestazione delle AA.DD. nelle quali si dichiara che l'impossibilità di fruizione del congedo ordinario spettante entro la data di cessazione dal servizio si è determinata per "esigenze di servizio".

Negli anni questa espressione in molti casi esaminati da questa direzione generale ha assunto quasi le caratteristiche di una formula di rito, che verosimilmente potrebbe causare una monetizzazione massiva del congedo non fruito, e comunque si discosta dall'orientamento giurisprudenziale sia della Corte di Giustizia Europea sia della Corte di Cassazione secondo il quale "*il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo che il lavoratore godesse effettivamente del periodo di congedo e, quindi, di averlo inutilmente invitato a usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle dette ferie e alla indennità sostitutiva*".

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.31/03/2026.0152974.U pag. 1 di 2

Le pronunce sul punto si prefiggono di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute e tende ad "*incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro*"

Quindi, nel presupposto che sarebbe opportuna una regolare fruizione del congedo ordinario, in modo da evitare l'accumulo ingiustificato di giorni, giova ricordare che, con l'approssimarsi della data di cessazione, costituisce obbligo per il Dirigente predisporre, in collaborazione con il dipendente, un idoneo piano di smaltimento del congedo ordinario residuo entro la data stabilita per il pensionamento o la cessazione del rapporto di lavoro, adottando ogni iniziativa organizzativa che consenta tale fruizione con congruo anticipo, in relazione al numero di giorni spettanti e al tempo che intercorre fino alla data del pensionamento/cessazione.

Non è escluso, pertanto, anche il ricorso al collocamento d'ufficio in congedo ordinario.

Si invitano le SS.LL. a verificare la corretta pianificazione dello smaltimento di cui trattasi, nonché la regolare fruizione da parte degli interessati, in vista della cessazione dal servizio, al fine di scongiurare l'ipotesi di danno erariale.

Una approfondita e circostanziata motivazione che attenga alle esigenze di servizio che hanno impedito la fruizione del congedo, non soltanto è da riferire a casi limite, ma è un obbligo per il dirigente sotto il profilo di un eventuale giudizio erariale.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione ed auspicando massimo scrupolo ed attenzione nell'ambito delle rispettive attività di competenza, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Rita Russo

Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.31/03/2026.0152974.U pag. 2 di 2